




TRIBUNALE DI UDINE



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

ai sensi dell' art. 54 del D.Lvo. 28 agosto 2000 n° 274,
degli artt. 186 e 187 del D.Lgs.30 aprile 1992 n. 285,
dell'art.73 comma 5 bis del DPR 309/1190,
dell'art. 165 del codice penale e dell'articolo 2 del D.M. 26 marzo 2001

Premesso

- che, a norma dell'art. 54 del d.lvo. 22 agosto 2000, n° 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che, a norma degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) il giudice del Tribunale può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del d. lgs. N. 274/2000;
- che a norma dell'art.73, comma 5 bis del DPR 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti) il giudice del tribunale può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 274/2000, secondo le modalità ivi previste;
- che a norma dell'articolo 165 del Codice penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa;
- che con decreto ministeriale del 26 marzo 2001 sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia con nota del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- che l'Associazione Centro di accoglienza "E. Balducci" con sede a Zugliano (UD) in piazza della chiesa 1, è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate;
- che l'Associazione presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

TRA

Il Tribunale di Udine, Codice fiscale 800 166 40 304, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente, dott.ssa Alessandra Botton, domiciliato per la carica in Largo Ospedale Vecchio n. 1,

E

che l'Associazione Centro di accoglienza "E. Balducci" CF 94037950303, qui rappresentata dal sig ANGELO FAILUTTI nato a Pozzuolo del Friuli (UD) il 23.05.1943, che interviene nella sua carica di presidente e legale rappresentante

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Associazione consente che un numero massimo di 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 274/2000, degli art. 186 e 187 del decreto legislativo n. 285/1992, dell'art. 73 comma 5 bis del DPR 309/1190 e dall'articolo 165 del Codice penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'Associazione specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n.080 del 05/04/2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.", ha ad oggetto le seguenti prestazioni: prestazioni di lavoro di assistenza sociale e volontariato a favore di extra-comunitari.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il Giudice di Pace, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, e il Giudice del Tribunale, indica le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Associazione che consente alla prestazione dell'attività non retribuita si riserva di individuare, prima dell'avvio dei singoli inserimenti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare

l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Associazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Associazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Associazione l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali, alle sezioni distaccate di Cividale del Friuli e Palmanova e agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente



Zugliano, 8 marzo 2011

Udine, 14 MAR. 2011

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

dott. ssa A. Bottan

